

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI
AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

INTERMEDIARIO DISTRIBUTORE

COSULICH ASSICURAZIONI S.R.L. - MOLO PONTE MOROSINI, 41 – 16126 GENOVA

N° Iscriz. RUI/Sez. B: 000331470 Data iscriz. 17.05.2011

Sito internet <https://insurance.cosulich.com/>

Telefono/Fax **010.2715.1 – 010.2518051**

E-mail assicurazioni@cosulich.it PEC cosulichassicurazioniisrl@registerpec.it

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'attività del Broker **Cosulich Assicurazioni Srl** viene svolta su incarico del cliente
 Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art.22 L.221/2012 (collaborazione orizzontale) – se di seguito indicato:
Intermediario ex art. 22 L. 22/2012
Sezione - Numero Iscrizione - data iscrizione
Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012:

SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o **Cosulich Assicurazioni Srl** non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del CAP ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;

fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;

propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; informa il Contraente che l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è affisso nei locali dell'Intermediario.

Su richiesta del Contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare/trasmettere l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari;

fornisce le informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private:

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dall'intermediario per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

un onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro

commissione inclusa nel premio assicurativo

altra tipologia di compenso

combinazione delle diverse tipologie di compenso

nel caso di polizze RC Auto viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i compensi riconosciuti agli intermediari dall'impresa di assicurazione.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

b. Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se e in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

I premi si considerano pagati direttamente all'Impresa con effetto liberatorio, attivando la garanzia, solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'Impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato con:

Impresa: _____

con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)

senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente).

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato o l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:

Cosulich Assicurazioni Srl
Ponte Morosini 41 – 16126 Genova
mail: assicurazioni@cosulich.it
pec: cosulichassicurazioni srl@registerpec.it

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.

- c) il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di:
- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
 - il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
- d) il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla lettera a).

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario informa il contraente che:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. Per la visione di tutte le pertinenti informazioni, si rinvia al DIP aggiuntivo;
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico di cui all'art. 2, commi da 1 a 5, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Cosulich Assicurazioni S.r.l.

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

AIG EUROPE S.A.
ALLIANZ SPA
ALLIANZ TRADE
ALTA SIGNA
AM TRUST EUROPE
AMISSIMA
AMPHITRITE
ASS. MILANESE SPA
ASSICURATRICE MILANESE SPA
ATRADIUS
AUTOCRISTALLI.IT SRL
AWP HEALTH & LIFE SA
AXA ART VERSICHERUNG AG
AXA ASS.NI SPA
AXA XL
BENE ASSICURAZIONI
BENE ASSICURAZIONI SPA
BH ITALIA
CHUBB EUROPEAN GROUP SE
COFACE ASS.NI SPA
DAS
DUAL ITALIA
EUROINS INSURANCE PLC
EUROPE ASSISTANCE
FASI
FIDELIS
GARTENBAU VERSICHERUNG VVAG
GENERALI INA ASSITALIA
GENERALI ITALIA SPA
GROUPAMA
HAMILTON
HDI ASSICURAZIONI SPA
HDI GLOBAL SE
HDI SPA
HELVETIA ASS.NI SA
IMU INSURE MARINE UNDERWRITING NV
INTESA SAN PAOLO ASSICURA
ITALIANA ASS.NI SPA
ITAS MUTUA
ITIC INTERNATIONAL TRANSPORT INTERMEDIARIES CLUB LTD
LIBERTY MUTUAL INS.
LLOYD'S

LOCKTON E.B. LTD
METLIFE EUROPE D.A.C.
MS AMLIN
NOBIS ASSICURAZIONI SPA
REALE MUTUA
REVO INSURANCE SPA
ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AG
S2C SPA
SACE BT
SACE SIMEST
SARA SPA
SHIPOWNERS
SIAT
SKULD
SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SPA
SWISS RE INTERNATIONAL SE
THE STANDARD CLUB EUROPE LTD
TOKIO MARINE EUROPE SA
TOKIO MARINE HCC
TT CLUB MUTUAL INSURANCE LTD.
TUA ASSICURAZIONI SPA
UCA SPESE LEGALI E PERITALI
UNIPOL
UNIQA ASS.NI SPA
VITTORIA ASS.NI SPA
XL INSURANCE COMPANY SE
ZURICH INSURANCE EUROPE AG
ZURICH INSURANCE PLC